



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

**SETTORE 1 - Affari generali e Legali e Risorse Umane
Ufficio Personale Giuridico**

DETERMINAZIONE

Determina n. 933 del 15/10/2026

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, FONDO LAVORO STRAORDINARIO E FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE INCARICATO DI E.Q. ANNO 2026

IL RESPONSABILE

Richiamati i seguenti atti:

- la delibera di Consiglio comunale n. 101 del 29.12.2025, immediatamente eseguibile, ad oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026-2028 E RELATIVI ALLEGATI";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 30.12.2025, immediatamente eseguibile, ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026-2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 26.02.2026, immediatamente eseguibile, ad oggetto "NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE E RELATIVO FUNZIONIGRAMMA, GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI";
- il Decreto del Sindaco n. 7 del 26.02.2026, "CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DI SETTORE, NOMINA DEI VICARI E CONFERIMENTO DEI POTERI IN MATERIA DI RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI FINO AL 28.02.2027";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2026 "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2025 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE";
- la delibera di giunta n. 33 del 24/03/2026 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 2026-2028 - APPROVAZIONE" e la delibera di giunta n. 90 del 08/09/2026 "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 2026-2028 - AGGIORNAMENTO PTFP 2026-2028";

Richiamata la delibera di giunta n. 99 del 9.10.2026 recante "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2026 E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026" con la quale la Giunta Comunale, dettando gli indirizzi relativamente alle somme autorizzate per la costituzione del Fondo 2026 nonché assegnando alla delegazione datoriale le direttive per la contrattazione decentrata 2026, ha deliberato di:

"1) di stabilire che il Fondo Risorse Decentrate anno 2026, che sarà oggetto di una specifica approvazione con determina del Responsabile del Settore 1 "Affari Generali e Legali e Risorse

Umane", debba essere incrementato delle seguenti risorse nella parte variabile come da tabella che segue:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL18- 20	Limite art 23 c 2	Risorse variabili	Totale 2026
	79.2.a	67.3.d		FRAZIONE RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2025	354,52
	79.2.b	67.4		INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997	25.207,94
	79.2.c			SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI	-
	79.3		NO	RISORSE PER SCELTE GESTIONALI (0,22 % MS 2018)	4.331,87
	79.2.a	67.3.c + 70 ter	NO	CONTRIBUTI ISTAT	7.500,00
	79.2.a	67.3.a	NO	SGATE ART. 43 I. 449/97 E ART. 4 C. 4 CCNL 05/10/2001	-
	79.2.a	67.3.f		COMPENSO MESSI NOTIFICATORI	2.000,00
	79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (non soggette a limite)	60.000,00
	79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU-Tari L 145/2018 art 1 c 1091	12.995,00
				ICI	140,00
				INCR. FONDO PERSEO ART. 208 C.4 LETT. C)	7.000,00
58.1			NO	INCREMENTO 0,14% MS 2021 (anno 2024 - 2025)	7.263,94
58.2			NO	SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI (0,14%) - aumento_ms 2021	-
	79.2.d		NO	RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	9.924,17
	80.1 ultimo periodo		NO	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	77.007,00
				DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	- 1.000,00
			NO	RECUPERO RETTIFICA MAGGIORE STANZIAMENTO 2023	-
				Totale risorse variabili	212.724,45

2) di confermare come nel Fondo 2025:

- l'applicazione della disposizione di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022 (incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018) nelle misure già disposte nel FRD 2025;

- l'attribuzione dei € 10.000 dati dalla riduzione stabile del Fondo Straordinario nelle misure già disposte nel FRD 2025 e nella delibera di giunta n. 55 del 30/05/2023 "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE E RISORSE VARIABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2023" con cui era stato disposto tra le altre cose di "...di ridurre le risorse del fondo destinato alla retribuzione del lavoro straordinario ai fini di incrementare stabilmente il Fondo EQ per un importo indicativo di € 6.000,00 su base annua", attribuendo i restanti € 4.000,00 di riduzione stabile del fondo straordinario alle risorse stabili del FDR dei dipendenti;

- l'attribuzione di € 7.000,00 a titolo di incremento del FONDO PERSEO ex art. 208 C.4 LETT. C) C.d.S.;

3) di stabilire che, in continuità con quanto già disposto l'anno precedente, la Giunta, viste le risorse disponibili, ed il rispetto dei limiti di spesa di personale al DL 34/2019 e al DPCM

17.3.2020, previa verifica delle disponibilità di bilancio, sia disposto l'incremento ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. 25/2025 del Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, della somma complessiva di € 30.000,00 da ripartire tra il FRD dei dipendenti € 20.000,00 ed il Fondo dei titolari di incarichi di E.Q. € 10.000,00;

4) di adeguare il fondo 2026 ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", al fine di garantire l'invarianza del trattamento salario accessorio medio, ed in particolare, sulla base dei calcoli effettuati dall'ufficio personale, di incrementare il FRD dei dipendenti è incrementato della somma di € 21.965,05 e il Fondo delle E.Q. di € 28.183,67;

5) di rinviare all'atto di competenza dirigenziale la quantificazione delle ulteriori risorse espressamente previste da disposizioni di legge o contrattuali:

- art. 58 comma 1 CCNL 26.2.2026 "a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL"

- la previsione delle somme da risorse del Fondo 2025 non destinate/utilizzate ex art 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022;

- l'attribuzione al Fondo EQ delle economie del Fondo EQ dell'anno precedente ad incremento delle somme del Fondo EQ 2026 destinate alla retribuzione di risultato (vds Aran orientamento applicativo CFL 123 L'Aran, con cui è stato chiarito come le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate possono essere destinate alla retribuzione di risultato);

6) di dare atto nella costituzione del Fondo 2026 della quota di fondo da prevedere per il personale trasferito dal Comune di Lastra a Signa ad SDS, quota che ammonta ad € 23.920,38;

7) di assegnare alla delegazione datoriale le direttive per la contrattazione decentrata 2026 nella forma che segue:

a) condurre la contrattazione in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, RGS, DPF, etc., e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;

b) erogare gli incentivi di produttività dei dipendenti e le retribuzioni di risultato delle posizioni organizzative secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con la propria deliberazione n. 115 del 26.11.2024 recante "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE";

c) provvedere alla retribuzione delle indennità ed istituti previste contrattualmente prestando la dovuta attenzione a che le stesse non vengano duplicate;

d) distribuire la parte economica seguendo quanto già disposto nell'anno 2025, salvo le opportune modifiche rese necessarie anche dall'applicazione delle disposizioni normative medio tempore intervenute, ed in particolare dalle disposizioni di cui al CCNL 26.2.2026;

e) prevedere progressioni economiche orizzontali nei limiti normativi e contrattuali, ossia per una quota limitata di personale;

f) di destinare le eventuali ulteriori somme che dovessero essere stabilite a consuntivo nel Fondo 2025 agli istituti contrattuali così come concordati in sede di delegazione trattante...";

Dato atto in particolare che, come analiticamente descritto nella richiamata delibera di giunta n. 99 del 9.10.2026 recante "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2026 E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026", cui integralmente si rinvia:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- la normativa negli anni ha disciplinato il limite alla costituzione del fondo del salario accessorio del personale appartenente alle P.A., ed in particolare:

•l'art 9 comma 2 bis del decreto legge n. 78 del 31/05/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122 e successive modifiche, da ultimo modificato dal comma 456 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi del quale *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate in un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

•il comma 236 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), in vigore dal 01/01/2016, secondo il quale: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*

•l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: *"...., al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato ... omissis"*;

•l'art. 58 del CCNL 23/02/2026 Comparto Funzioni Locali il quale stabilisce:

"1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. 2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL."

3. Le risorse stanziare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022..."

• l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 comma 1:

"La PARTE STABILE del Fondo Risorse Decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

◦ a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

◦ b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

◦ c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

◦ d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a de - correre dalla medesima data.

• l'art. 79 comma 1-bis:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3";

• l'art. 79 commi 2, 3, 4, e 5 del CCNL 16/11/2022 che prevede che gli Enti possono, altresì, destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse variabili di anno in anno (PARTE VARIABILE):

• art. 79 comma 2: Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

• art. 79 comma 3. "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle

risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del pre - sente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”;

• art. 79 comma 6. “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

•l'art. 58, comma 3, del CCNL 23 febbraio 2026 il quale dispone che “Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022”;

Preso atto delle indicazioni operative per l'applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, fornite con circolare RGS prot. 175706 del 27/06/2025;

Ricordato, in merito all'impatto degli incrementi contrattuali sul Fondo del salario accessorio, parte stabile, ed al correlato rispetto del limite di cui al citato art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017, che l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 prevede che la quantificazione del FRD e del fondo risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, precisando che tale limite non si applica agli incrementi di cui al comma 1, lettere b) e d), e ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal suddetto limite in base a disposizione di legge;

Rilevato che:

•ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

•il DPCM 17/03/2020, adottato in attuazione dell'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, nelle premesse ha previsto che, in ogni caso, rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (a partire dal 2020) sia inferiore a quello rilevato al 31/12/2018;

•la nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 179877 dell'01/09/2020, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, illustra l'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina anche per i Comuni, precisando tra l'altro che:

a) la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di ogni singola unità di personale è quantificata dal rapporto tra il fondo per la contrattazione integrativa 2018 e il personale in servizio al 31/12/2018;

b) la suddetta quantificazione va effettuata distintamente per ciascuna tipologia di personale interessata, ovvero per i dipendenti non dirigenti in riferimento al fondo risorse decentrate, per i dipendenti non dirigenti titolari di incarico di elevata qualificazione in riferimento al relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, e per i dirigenti in riferimento al relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato;

c) ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento si utilizza la d)un eventuale valore negativo di una tipologia di personale non determina una variazione compensativa nei confronti delle restanti tipologie di personale; e)l'effettivo incremento del numero di unità di personale nell'anno di riferimento rispetto a quello in servizio al 31/12/2018 dovrà in ogni caso essere verificato a consuntivo, ad esercizio concluso, operando i dovuti interventi di adeguamento compensativo sul fondo costituito, senza necessità di modifica del contratto integrativo, che dovrà

tener conto di tale evenienza, né di sottoporre nuovamente il fondo a verifica dell'organo di revisione;

Rilevato come in applicazione delle disposizioni di cui al richiamato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, confrontato il numero dei dipendenti al 31.12.2018 (come da Conto Annuale 2019 relativo al 2018) con il numero di dipendenti a tempo indeterminato su base annua del 2026 (dati presunti al 31/12/2026 conosciuti alla data odierna), è possibile calcolare il seguente incremento al limite 2026 per garantire l'invarianza del trattamento salario accessorio medio:

2018	FRD	PO/EQ	Totali
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2018 (ottenuti rapportando i dipendenti in posizione di part-time alla frazione corrispondente ai dipendenti a tempo pieno)	82,00	5,00	87,00
FONDO 2018 AL NETTO COMPONENTI ESCLUSE	354.591,86	88.275,55	442.867,41
Decurtazione magg PO SG e 110 Urbanistica	0,00	9.496,22	442.867,41
FONDO 2018 AL NETTO COMPONENTI ESCLUSE	354.591,86	78.779,33	
N. dipendenti al 31/12/2018 (compresi TD)	86,49	5,00	91,49
Valore medio anno 2018	4.099,81	15.755,87	4.840,61
2026	FRD	PO/EQ	Totali
n. dipendenti a tempo indeterminato su base annua del 2026 (dati presunti al 31/12/2026 conosciuti alla data odierna).	87,36	10,00	97,36
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2018 (ottenuti rapportando i dipendenti in posizione di part-time alla frazione corrispondente ai dipendenti a tempo pieno)	82,00	5,00	87,00
Incremento Unità di Personale	5,36	5,00	10,36
Valore medio anno 2018	4.099,81		4.840,61
Incremento limite 2026 per garantire l'invarianza del trattamento salario accessorio medio	21.965,05	28.183,67	50.148,72

Dato atto pertanto come alla luce dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, così come previsto anche nella richiamata delibera di giunta n. 99 del 9.10.2026 recante "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2026 E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026" per garantire l'invarianza del trattamento salario accessorio medio il FRD dei dipendenti è incrementato della somma di € 21.965,05 e quello delle E.Q. di € 28.183,67;

Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "*Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo*

determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *"fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";*

Visto il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 26 febbraio 2026 ed in particolare:

- gli artt. 7 e 8 - Titolo II (Relazioni Sindacali), che disciplinano soggetti, materie, tempi e procedure per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo che il contratto integrativo ha durata triennale (art. 8 comma 1) e si riferisce a tutte le materia di cui all'art. 7, c. 4, mentre i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa possono essere negoziati con cadenza annuale;
- gli artt. 58 e 59 che disciplinano rispettivamente le modalità di costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate;

Richiamato altresì il CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022 e in particolare:

- gli artt. 79 e 80 che disciplinano rispettivamente le modalità di costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate (cui rinvia in determinate parti gli stessi artt 58 e 59 del CCNL 26.2.2026);

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 115 del 26.11.2024 recante "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE";
- n. 31 del 17.3.2026 recante "CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 23-02-2026 - COMPOSIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA";

Richiamata la D.G. n. 23 DEL 25/02/2026 "NUOVA MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE E RELATIVO FUNZIONIGRAMMA, GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI", con cui non solo è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente e il relativo nuovo funzionigramma, ma è stata conseguentemente approvata altresì la nuova graduazione e pesatura degli incarichi di elevata qualificazione;

Dato atto che i componenti della delegazione pubblica, di cui al richiamato atto G.C. n. 31/2026, operano nell'ambito di una discrezionalità tipicamente tecnica in quanto i fini, gli obiettivi e le risorse finanziarie sono disposti dal competente organo di direzione politica;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 106 del 12.11.2025 recante "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 E SSMMII" che prevede l'attribuzione di incentivi finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività connesse ad appalti di opere pubbliche, servizi e forniture, le cui somme sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara ed inserite in uno specifico fondo, che è all'interno della parte variabile delle risorse decentrate, (l'art. 67, comma 3 lett c del CCNL 22.5.2018 – richiamato dai successivi CCNL- prevede l'alimentazione delle risorse variabili del fondo con le

risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge);

Richiamata la Delibera di Giunta n. 7 del 22.1.2020 recante "APPROVAZIONE "REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI PER IL RECUPERO EVASIONE- GESTIONE ENTRATE" con cui è stato previsto che una parte del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate stesse e al trattamento accessorio del personale dipendente, così come previsto dall'art. 1 comma 1091 della Legge 30/12/2018 n. 145;

Dato atto che gli incentivi per le funzioni tecniche non rientrano nei limiti del salario accessorio di cui all'art. 23, c. 2, DL 75/2017 (Corte dei Conti, sez. aut. Par. 26/2019), al pari degli incentivi per il recupero IMU, come espressamente indicato dall'art. 1, c. 1091, L. 145/2018, come, infine, per le somme destinate alla previdenza complementare PERSEO derivanti da sanzioni al CdS, art. 208 (Corte dei Conti, sez. aut., par. 22/2015; Corte dei Conti, sez. cont. Lombardia, par. 334/2018);

Rilevato dunque che tanto gli incentivi per le funzioni tecniche quanto degli incentivi per il recupero IMU il loro inserimento è obbligatorio e il loro calcolo è vincolato alle richiamate previsioni normative e regolamentari in materia, le cui somme, una volta determinate dagli uffici competenti, sarà dunque inserito in sede di costituzione del Fondo;

Considerato che il citato CCNL 16.11.2022 ha confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;

Dato atto che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale, che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione nel bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art. 48 c. 2 D. Lgs. 165/2001;

Richiamata la delibera di giunta n. 99 del 9.10.2026 recante "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2026 E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026" nella parte in cui ha previsto che il Fondo Risorse Decentrate anno 2026 debba essere incrementato delle seguenti risorse nella parte variabile come da tabella che segue:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL18- 20	Limite art 23 c 2	Risorse variabili	Totale 2026
79.2.a	67.3.d			FRAZIONE RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2025	354,52
79.2.b	67.4			INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997	25.207,94
79.2.c				SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI	-
79.3			NO	RISORSE PER SCELTE GESTIONALI (0,22 % MS 2018)	4.331,87
79.2.a	67.3.c + 70 ter		NO	CONTRIBUTI ISTAT	7.500,00
79.2.a	67.3.a		NO	SGATE ART. 43 L. 449/97 E ART. 4 C. 4 CCNL 05/10/2001	-
79.2.a	67.3.f			COMPENSO MESSI NOTIFICATORI	2.000,00

79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (non soggette a limite)	60.000,00
79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU-Tari L 145/2018 art 1 c 1091	12.995,00
			ICI	140,00
			INCR. FONDO PERSEO ART. 208 C.4 LETT. C)	7.000,00
58.1		NO	INCREMENTO 0,14% MS 2021 (anno 2024 - 2025)	7.263,94
58.2		NO	SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI (0,14%) - aumento_ms 2021	-
79.2.d		NO	RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	9.924,17
80.1 ultimo periodo		NO	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	77.007,00
			DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	- 1.000,00
		NO	RECUPERO RETTIFICA MAGGIORE STANZIAMENTO 2023	-
			Totale risorse variabili	212.724,45

Richiamata la delibera di Giunta n. 49 del 5.5.2026 recante "RECUPERO EVASIONE IMU ED ICI - DETERMINAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE 2026 RELATIVO AD INCASSO DELL'ESERCIZIO 2025", in cui è previsto: "CONSIDERATO che:

a. ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge 30/12/2018 n. 145, i Comuni che hanno approvato il Bilancio di Previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo Unico di cui al D. Lgs 267/2000, possono, con proprio regolamento, prevedere che una parte del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate stesse e al trattamento accessorio del personale dipendente ;

b.con Contratto Rep. n. 1163 stipulato in data 19/12/2024 tra il Comune di Lastra a Signa e la Società Abaco s.p.a., veniva affidato il servizio di bonifica ed aggiornamento delle banche dati ai fini delle attività di supporto per il recupero IMU;

c.il fondo viene alimentato con importi incassati nel 2025 sia a titolo di IMU , per importi derivanti da attività di accertamento svolta sia dal solo Ufficio Tributi che dallo stesso Ufficio in collaborazione con la società sopracitata, che a titolo di ICI , come risulta dal prospetto allegato sub 1 al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale;

d.si rende necessario destinare l'importo del fondo relativo all'anno 2026, alimentato dagli incassi 2025, sia per IMU che per ICI, nella suddivisione che segue, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale delle Entrate :

■ 10% al miglioramento dell'arredamento e delle attrezzature dell'ufficio tributi

■ 90% alla attribuzione di compensi incentivanti al personale interessato;

e. stante quanto risulta dai prospetti contabili allegati al presente atto, gli importi del Fondo incentivante risultano i seguenti:

-Fondo ICI 2026 su Incassi 2025 € 154,74 di cui € 15,47 destinati ad attrezzature ed € 139,27 destinati a compensi al personale interessato;

-Fondo IMU 2026, su Incassi 2025 € 14.437,82 di cui € 1.443,78 destinati ad attrezzature ed € 12.994,04 a compensi al personale;

f.per l'anno 2026 si fornisce indirizzo alla delegazione trattante di inserire l'importo del Fondo incentivante, così come sopra calcolato, sul Fondo salario accessorio 2026...";

Richiamato il cd "Decreto PA" D.L. 144 del 07/08/2026 (convertito in legge in data 1.10.2026), che all'art. 2, c. 1 prevede che "„alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", determinando così il superamento dei limiti dati dal riferimento alla spesa di personale media nel triennio 2011-2013; la spesa di personale viene valutata non più sulla base di parametri storici

cristallizzati (come nei limiti di cui ai commi 557 e ss della L. n. 296/2006), ma in relazione alla sostenibilità finanziaria dell'Ente (come nei limiti di cui al del limite di cui al D.M. 17.03.2020 e di cui al D.L. n. 34/2019), al rispetto degli equilibri di bilancio anche in prospettiva pluriennale;

Rilevato che:

-in data 15/03/2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

-l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale *“A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementalì”*

-tale incremento, riguardante la parte stabile del fondo, può essere esercitato, a partire dal 2025, soltanto a condizione che sia rispettata la disciplina dell'art. 33 del D.L. n.34/2019 sulla sostenibilità finanziaria, l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione e i limiti in materia di contenimento della spesa del personale art.1 comma 562 o 557 della L. 296/2006

-la Ragioneria Generale dello Stato nella nota 175706 del 27/06/2025 ha illustrato le corrette modalità di calcolo;

Dato atto che, in applicazione della sopra citata normativa e delle indicazioni di cui alla nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 175706 del 27/06/2025, per l'anno 2026, il possibile incremento teorico, visto il venir meno dei limiti di cui ai commi 557, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è dato unicamente dai limiti sulle spese di personale di cui al DL 34/2019 e al DPCM 17.3.2020 che, come evidenziato nella delibera di giunta n. 90 del 08/09/2026 *“PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DEL COMUNE DI LASTRA A SIGNA 2026-2028 - AGGIORNAMENTO PTFP 2026-2028”* (ed in particolare nell'ALL B al predetto atto, relativamente all'anno 2026, a fronte di una spesa di personale di € 4.519.299,18 valore soglia di 24,33% rispetto al valore soglia di cui all'art 4 c 2 DPCM 17.3.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni (27% rispetto alla media delle entrate del triennio precedente come approvato nell'ultimo consuntivo), con una spesa di personale teorica complessiva di € 5.035.520,41, dunque con un margine teorico a disposizione (data dalla percentuale minore 24,33% di spese e incremento annuale teorico fino al raggiungimento del valore soglia del 27%) di € 516.221,23 (comprensivi di oneri e Irap);

Rilevato sotto questo profilo come, in continuità con quanto già disposto l'anno precedente, la Giunta, viste le risorse disponibili, ed il rispetto dei limiti di spesa di personale al DL 34/2019 e al DPCM 17.3.2020, la delibera di giunta n. 99 del 9.10.2026 recante *“INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2026 E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026”*:

- ha dettato l'indirizzo al Responsabile del Settore 1, valutate insieme al Settore 3 le disponibilità di bilancio, di incrementare ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, della somma complessiva di € 30.000,00 da ripartire tra il FRD dei dipendenti € 20.000,00 ed il Fondo dei titolari di incarichi di E.Q. € 10.000,00;
- ha ritenuto opportuno confermare come negli anni precedenti:
- l'applicazione della disposizione di cui all'art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022 (incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018) nelle misure già disposte nel FRD 2025;
- l'attribuzione dei € 10.000 dati dalla riduzione stabile del Fondo Straordinario nelle misure già disposte nel FRD 2025 e nella delibera di giunta n. 55 del 30/05/2023 "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE E RISORSE VARIABILI DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2023" con cui era stato disposto tra le altre cose di *"...di ridurre le risorse del fondo destinato alla retribuzione del lavoro straordinario ai fini di incrementare stabilmente il Fondo EQ per un importo indicativo di € 6.000,00 su base annua"*, attribuendo i restanti € 4.000,00 di riduzione stabile del fondo straordinario alle risorse stabili del FDR dei dipendenti;
- l'attribuzione di € 7.000,00 a titolo di incremento del FONDO PERSEO ex art. 208 C.4 LETT. C) C.d.S.;
- ha rinviato al presente atto di competenza dirigenziale la quantificazione delle ulteriori risorse espressamente previste da disposizioni di legge o contrattuali:
- art. 58 comma 1 CCNL 26.2.2026 *"a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL"*
- la previsione delle somme da risorse del Fondo 2025 non destinate/utilizzate ex art 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022;
- l'attribuzione al Fondo EQ delle economie del Fondo EQ dell'anno precedente ad incremento delle somme del Fondo EQ 2026 destinate alla retribuzione di risultato (vds Aran orientamento applicativo CFL 123 L'Aran, con cui è stato chiarito come le risorse già finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione che, a consuntivo, risultino non essere state effettivamente utilizzate possono essere destinate alla retribuzione di risultato);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n° 115 del 25/11/2025, con la quale si è stabilito - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 2112 c.c. - di trasferire nella dotazione organica della Società della Salute - zona Fiorentina Nord Ovest è costituita da Comuni della zona socio-sanitaria fiorentina nord ovest (Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia), con decorrenza 1° gennaio 2026, il personale dipendente del Comune già in assegnazione funzionale presso il Consorzio stesso, demandando a separati provvedimenti dirigenziali la individuazione nominativa del personale da trasferire (poi individuato con determinazione n° 1055 del 04/12/2025) e la quota del fondo accessorio da accantonare e le quote di capacità assunzionale da attribuire alla funzione stessa in forza del trasferimento del suddetto personale;

Dato atto come dai confronti intercorsi tra il Comuni consorziati e la Società della Salute risulta una quota complessiva di Fondo da trasferire alla Società della Salute pari a complessivi € 367.404,21 di cui € 23.920,38 in quota dipendenti "congelati" trasferiti a SDS dal Comune di Lastra a Signa;

Rilevato in particolare che i fondi, secondo i calcoli effettuati dall'Ufficio personale, risultano costituiti negli importi di sintesi come dalla seguente tabella riepilogativa degli schemi di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Costituzione Fondo 2026 risorse stabili:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL 18-20	Limite art 23 c 2	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026		2026			2025
				DESCRIZIONE		TOTALE 2026	sds	SOLO COMUNE	TOTALE 2025
				Risorse stabili					
				RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017		298.604,31		298.604,31	298.604,31
				DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013		17.485,00		17.485,00	17.485,00
				DECURTAZIONE PER PO/EQ	eq	-		-	-
	79.1.a	67.1		UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART 67 C 1 CCNL 16-18)		316.089,31		316.089,31	316.089,31
				DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	decurtata dal tot	- 17.485,00	-	17.485,00	- 17.485,00
						-		-	-
				RIDUZIONE STABILE LAVORO STRAORDINARIO		4.000,00		4.000,00	4.000,00
60.2			NO	DECURTAZIONE STABILE CONGLOBAMENTO COMPARTO 2026		- 10.158,48	-	10.158,48	
						-		-	-
	67.2.a	NO		QUOTA 83,2 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 (ART 67 C 2 LETT a)		7.904,00		7.904,00	7.904,00
	67.2.b	NO		DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART 67 C 2 LETT b)		6.974,37		6.974,37	6.974,37
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2017 (ART 67 C.				0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2018 (ART 67 C.				0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2019 (ART 67 C.				0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2020 (ART 67 C.	17.452,89			0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2021 (ART 67 C.				0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2022 (ART 67 C.				0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2023 (ART 67 C.				0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2024 (ART 67 C.	407,29			0	
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2025 (ART 67 C.	721,37			0	
	67.2.c			RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO (ART 67 C. 2 LETT. c)		18.581,55		18.581,55	17.860,18
								-	
58.1			NO	INCREMENTO 0,14% M.S. 2021N (a regime)		3.631,97		3.631,97	
								-	
								-	
								-	
	79.1.b	NO		QUOTA 84,5 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2018 (ART 79 C 1 LETT b)		8.027,50		8.027,50	8.027,50
	79.1.c			INCREMENTO STABILE PERSONALE				-	
	79.1.d	NO		DIFF. POSIZIONI DI SVILUPPO (differenze fra il 01/01/21 e il dcnl precedente)		8.382,27		8.382,27	8.382,27
	79.1bis	NO		DIFF. STIPENDIALI TRA B3-B1 E D3-D1		27.144,47		27.144,47	27.144,47
								-	
				APPLICAZIONE ART. 33 COMMA 2 D.L. 34/2019		21.965,05		21.965,05	14.790,07
		NO		APPLICAZIONE DL 25/2025		20.000,00		20.000,00	10.000,00
				DECURTAZIONE RISORSE STABILI PER SDS			23.920,38	- 23.920,38	
				Totale risorse stabili		415.057,01	23.920,38	391.136,63	403.687,16

Costituzione Fondo 2026 risorse variabili:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL 18-20	Limite art 23 c 2	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026	2026			2025
					TOTALE 2026	sds	SOLO COMUNE	
				DESCRIZIONE				TOTALE 2025
				Risorse variabili				
	79.2.a	67.3.d		FRAZIONE RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2025	354,52		354,52	237,59
	79.2.b	67.4		INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997	25.207,94		25.207,94	25.207,94
	79.2.c			SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI	-		-	-
	79.3		NO	RISORSE PER SCELTE GESTIONALI (0,22 % MS 2018)	4.331,87		4.331,87	4.331,87
	79.2.a	3.c + 70	NO	CONTRIBUTI ISTAT	7.500,00		7.500,00	7.500,00
	79.2.a	67.3.a	NO	SGATE ART. 43 L. 449/97 E ART. 4 C. 4 CCNL 05/10/2001	-		-	-
	79.2.a	67.3.f		COMPENSO MESSI NOTIFICATORI	2.000,00		2.000,00	1.600,00
	79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (non soggette a limite)	60.000,00		60.000,00	33.000,00
	79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU-Tari L 145/2018 art 1 c 1091	12.995,00		12.995,00	16.500,00
				ICI	140,00		140,00	500,00
				INCR. FONDO PERSEO ART. 208 C.4 LETT. C)	7.000,00		7.000,00	7.000,00
58.1			NO	INCREMENTO 0,14% MS 2021 (anno 2024 - 2025)	7.263,94		7.263,94	-
58.2			NO	SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI (0,14%) - aumento ms 2021	-		-	-
	79.2.d		NO	RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	9.924,17		9.924,17	10.751,98
	80.1 ultimo periodo		NO	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	77.007,00		77.007,00	70.998,43
				DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	- 1.000,00	-	1.000,00	-
			NO	RECUPERO RETTIFICA MAGGIORE STANZIAMENTO 2023	-		-	-
				Totale risorse variabili	212.724,45		212.724,45	177.627,81
				TOTALE	627.781,45	23.920,38	603.861,07	581.314,97

Costituzione Fondo E.Q.:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL 18-20	Limite art 23 c 2	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026	2026			2025
					TOTALE 2026	sds	SOLO COMUNE	
				DESCRIZIONE				TOTALE 2025
				INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE				
	17			RISORSE DESTINATE AD EQ - Fondo PO	88.275,55		88.275,55	88.275,55
			NO	Incremento ai sensi dell'art. 11 bis della L. 12/2019	4.863,65		4.863,65	4.863,65
				RISORSE DESTINATE AD EQ	93.139,20		93.139,20	93.139,20
	79.3		NO	RISORSE PER EQ (Art. 17 c. 6 CCNL 19-21) 0,22% ms 2018	1.241,60		1.241,60	1.241,60
			NO	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	5.824,36		5.824,36	1.519,01
				RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00
				DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	- 1.000,00	-	1.000,00	-
				APPLICAZIONE ART. 33 COMMA 2 D.L. 34/2019	28.183,67		28.183,67	23.741,19
58.2				SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI (0,22%) - aumento ms 2021	-		-	-
			NO	APPLICAZIONE DL 25/2025	10.000,00		10.000,00	5.000,00
				TOTALE	143.388,83	-	143.388,83	130.641,00

Costituzione Fondo Straordinario:

FONDO STRAORDINARIO	60.000,00		60.000,00	60.000,00
RIDUZIONE STABILE LAVORO STRAORDINARIO	- 10.000,00	-	10.000,00	- 10.000,00
Importo fondo straordinario	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00

Verifica rispetto limiti ex art. 23 co. 2 D. Lgs. N 75/2017:

Controllo rispetto Limite ai sensi art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017					
FRD 2016 - LIMITE		354.591,86	23.920,38	330.671,48	354.591,86
FONDO PO 2016 Limite		88.275,55		88.275,55	88.275,55
Fondo Straordinario		60.000,00		60.000,00	60.000,00
LIMITE FONDO Art 23 c 2 D. lgs. 75/2017 anno 2016		502.867,41	23.920,38	478.947,03	502.867,41
APPLICAZIONE ART. 33 COMMA 2 D.L. 34/2019		50.148,72	-	50.148,72	38.531,26
TOTALE LIMITE anno 2026		553.016,13	23.920,38	529.095,75	541.398,67

Totale FONDO ANNO 2026					
Totale FDR 2026		627.781,45	23.920,38	603.861,07	581.314,97
Totale Fondo EQ		143.388,83	-	143.388,83	130.641,00
Totale Fondo Straordinario		50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Risorse aggiuntive per Segretario		3.067,52		3.067,52	
Totale FONDO 2026 per controllo limite		824.237,80	23.920,38	800.317,42	761.955,97
Totale voci fuori limite	-	272.857,69	-	272.857,69	- 224.139,15
TOTALE RISORSE SOGGETTE A VERIFICA DEL LIMITE		551.380,11	23.920,38	527.459,73	537.816,83
Eventuali risorse in eccesso al limite	-	1.636,02	-	1.636,02	- 3.581,84

Dato atto pertanto che le risorse complessivamente destinate al finanziamento della

contrattazione decentrata integrativa, del fondo lavoro straordinario e del fondo retribuzione di posizione e risultato del personale incaricato di Elevata Qualificazione sono previste entro i limiti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 (limite che per il Comune di Lastra a Signa come da determina n. 956 del 6.12.2018 risulta pari ad € 502.867,41 -dato da € 354.591,86 FRD 2016 + € 88.275,55 Fondo P.O. + 60.000,00 Fondo Straordinario e che nel Fondo 2026, al netto delle risorse non soggette a limite risulta rispettato, risultando nella somma complessiva di € 502.867,41 (di cui € 23.920,38 in quota trasferimento quota di Fondo alla Società della Salute - zona Fiorentina Nord Ovest), oltre alla previsione di adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*) previsto in € 50.148,72, per un totale del limite 2026 previsto in € 553.016,13 ed un totale di risorse soggette al limite previste in € 551.380,11 (con un margine dunque di € 1.636,02 rispetto al limite);

Dato atto come la delibera di giunta n. 99 del 9.10.2026 recante "INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2026 E PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI DA DESTINARE AL FONDO RISORSE DECENTRATE 2026" rinvia all'atto di competenza dirigenziale la complessiva quantificazione delle risorse di parte stabile dei richiamati fondi;

Ritenuto necessario pertanto provvedere all'approvazione dei fondi delle risorse previste per l'anno 2026 così come determinato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto del parere favorevole e della certificazione del Fondo reso dai Revisori dei Conti con il verbale n. 25 del 15.10.2025 Prot. n. 21598 del 15/10/2026 "VERBALE REVISORI DEI CONTI N. 25 DEL 15.10.2026 PARERE SU PROPOSTA DI DETERMINA N. 2768/2026 "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, FONDO LAVORO STRAORDINARIO E FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE INCARICATO DI E.Q. ANNO 2026" (All B al presente atto in forma riservata in quanto sottoscritto con firma con firma autografa) sulla costituzione dei fondi anno 2026 così come determinato nell'Allegato A al presente atto;

DETERMINA

1. di approvare la costituzione dei fondi delle risorse decentrate anno 2026, come nella sintesi seguente ed analiticamente riportato nell'Allegato A, elaborato secondo i calcoli effettuati dall'Ufficio Personale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
Costituzione Fondo 2026 risorse stabili:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL 19-20	Limite art 23 e 2	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026	2026	2025
				DESCRIZIONE	TOTALE 2026	TOTALE 2025
				Risorse stabili		
				RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2017	298.604,31	298.604,31
				DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	17.485,00	17.485,00
				DECURTAZIONE PER PO IEQ	-	-
79.1.a	67.1			UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 ART 67 C 1 CCNL 16-18 decurtata dal tot	336.089,31	336.089,31
				DECURTAZIONE PERMANENTE ART. 1 C. 456 L. 147/2013	17.485,00	17.485,00
					-	-
				RIDUZIONE STABILE LAVORO STRAORDINARIO	4.000,00	4.000,00
				NO DECURTAZIONE STABILE CONGLOMBAMENTO COMPARTO 2026	- 10.138,48	- 10.138,48
60.2						
	67.2.a	NO		QUOTA 83,2 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2015 ART 67 C 2 LETT a)	7.904,00	7.904,00
	67.2.b	NO		DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO ART 67 C 2 LETT b)	6.974,37	6.974,37
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2017 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2018 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2019 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2020 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2021 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2022 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2023 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2024 ART 67 C.	0	0
				RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2025 ART 67 C.	0	0
	67.2.c			RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO ART 67 C. 2 LETT. g)	17.485,35	17.485,35
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
58.1				NO INCREMENTO 0,14% M.S. 2021N (a regime)	3.631,97	3.631,97
					-	-
					-	-
					-	-
	79.1.b	NO		QUOTA 84,5 PERSONALE IN SERVIZIO 31/12/2018 ART 79 C 1 LETT b)	8.027,50	8.027,50
	79.1.c			INCREMENTO STABILE PERSONALE	-	-
	79.1.d	NO		DIFF. POSIZIONI DI SVILUPPO (differenze fra 01/01/21 e 31/01/20 precedente)	8.382,27	8.382,27
	79.1.h	NO		DIFF. STIPENDIALI TRA B3-B1 e D3-D1	27.144,47	27.144,47
					-	-
				APPLICAZIONE DL 33 COMMA 2 D.L. 34/2019	21.965,05	21.965,05
				APPLICAZIONE DL 25/2023	20.000,00	20.000,00
				DECURTAZIONE RISORSE STABILI PER SDS	23.920,38	23.920,38
				Totale risorse stabili	413.087,01	403.136,63

Costituzione Fondo 2026 risorse variabili:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL 18-20	Limite art 23 c 2	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026	2026			2025
				DESCRIZIONE	TOTALE 2026	sds	SOLO COMUNE	TOTALE 2025
				Risorse variabili				
	79.2.a	67.3.d		FRAZIONE RIA E ASS. AD PERSONAM PERS. CESSATO 2025	354,52		354,52	237,59
	79.2.b	67.4		INTEGRAZIONE 1,2% M.S. 1997	25.207,94		25.207,94	25.207,94
	79.2.c			SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI	-		-	-
	79.3		NO	RISORSE PER SCELTE GESTIONALI (0,22 % MS 2018)	4.331,87		4.331,87	4.331,87
	79.2.a	3.c + 70	NO	CONTRIBUTI ISTAT	7.500,00		7.500,00	7.500,00
	79.2.a	67.3.a	NO	SGATE ART. 43 L 449/97 E ART. 4 C. 4 CCNL 05/10/2001	-		-	-
	79.2.a	67.3.f		COMPENSO MESSI NOTIFICATORI	2.000,00		2.000,00	1.600,00
	79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (non soggette a limite)	60.000,00		60.000,00	33.000,00
	79.2.a	67.3.c	NO	INCENTIVI RECUPERO EVASIONE IMU - Tasi L. 145/2018 art. 1 c 1091	12.995,00		12.995,00	16.500,00
				ICI	140,00		140,00	500,00
				INCR. FONDO PERSEO ART. 208 C.4 LETT. C)	7.000,00		7.000,00	7.000,00
58.1			NO	INCREMENTO 0,14% MS 2021 (anno 2024 - 2025)	7.263,94		7.263,94	-
58.2			NO	SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI (0,14%) - aumento, ms 2021	-		-	-
	79.2.d		NO	RISP DA STRAORD ACCERT A CONSUNT (ART. 14 C. 1 CCNL 98-01)	9.924,17		9.924,17	10.751,98
80.1 ultimo periodo			NO	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	77.007,00		77.007,00	70.998,43
				DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	-		-	1.000,00
			NO	RECUPERO RETTIFICA MAGGIORE STANZIAMENTO 2025	-		-	-
				Totale risorse variabili	212.724,45		212.724,45	177.627,81
				TOTALE	627.781,45	23.920,38	603.861,07	581.314,97

Costituzione Fondo E.Q.:

CCNL 22-24	CCNL 19-21	CCNL 18-20	Limite art 23 c 2	Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2026	2026			2025
				DESCRIZIONE	TOTALE 2026	sds	SOLO COMUNE	TOTALE 2025
				INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE				
				RISORSE DESTINATE AD EQ. - Fondo PO	88.275,55		88.275,55	88.275,55
			NO	Incremento ai sensi dell'art. 11 bis della L. 12/2019	4.863,65		4.863,65	4.863,65
				RISORSE DESTINATE AD EQ	93.139,20		93.139,20	93.139,20
	79.3		NO	RISORSE PER EQ (Art. 17 c. 6 CCNL 19-21) 0,22% ms 2018	1.241,60		1.241,60	1.241,60
			NO	ECONOMIE ANNO PRECEDENTE	5.824,36		5.824,36	1.519,01
				RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO	6.000,00		6.000,00	6.000,00
				DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE	- 1.000,00	-	1.000,00	
				APPLICAZIONE ART. 33 COMMA 2 D.L. 34/2019	28.183,67		28.183,67	23.741,19
58.2				SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI (0,22%) - aumento ms 2021	-		-	
			NO	APPLICAZIONE DL 25/2025	10.000,00		10.000,00	5.000,00
				TOTALE	143.388,83	-	143.388,83	130.641,00

Costituzione Fondo Straordinario:

FONDO STRAORDINARIO	60.000,00		60.000,00	60.000,00
RIDUZIONE STABILE LAVORO STRAORDINARIO	- 10.000,00	-	10.000,00	- 10.000,00
Importo fondo straordinario	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00

Verifica rispetto limiti ex art. 23 co. 2 D. Lgs. N 75/2017:

Controllo rispetto Limite ai sensi art. 23 c. 2 D. Lgs 75/2017					
FRD 2016 - LIMITE		354.591,86	23.920,38	330.671,48	354.591,86
FONDO PO 2016 Limite		88.275,55		88.275,55	88.275,55
Fondo Straordinario		60.000,00		60.000,00	60.000,00
LIMITE FONDO Art 23 c 2 D. lgs. 75/2017 anno 2016		502.867,41	23.920,38	478.947,03	502.867,41
APPLICAZIONE ART. 33 COMMA 2 D.L 34/2019		50.148,72	-	50.148,72	38.531,26
TOTALE LIMITE anno 2026		553.016,13	23.920,38	529.095,75	541.398,67
Totale FONDO ANNO 2026					
Totale FDR 2026		627.781,45	23.920,38	603.861,07	581.314,97
Totale Fondo EQ		143.388,83	-	143.388,83	130.641,00
Totale Fondo Straordinario		50.000,00	-	50.000,00	50.000,00
Risorse aggiuntive per Segretario		3.067,52		3.067,52	
Totale FONDO 2026 per controllo limite		824.237,80	23.920,38	800.317,42	761.955,97
Totale voci fuori limite		-	-	272.857,69	-
TOTALE RISORSE SOGGETTE A VERIFICA DEL LIMITE		551.380,11	23.920,38	527.459,73	537.816,83
Eventuali risorse in eccesso al limite		- 1.636,02	-	1.636,02	- 3.581,84

2. Di dare altresì atto che:

- l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2026, come individuato con il presente atto, è previsto entro il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 ovvero entro il corrispondente valore relativo all'anno 2016 (limite che per il Comune di Lastra a Signa come da determina n. 956 del 6.12.2018 risulta pari ad € 502.867,41 -dato da € 354.591,86 FRD 2016 + € 88.275,55 Fondo P.O. + 60.000,00 Fondo Straordinario e che nel Fondo 2026, al netto delle risorse non soggette a limite risulta rispettato, risultando nella somma complessiva di € 502.867,41 (di cui € 23.920,38 in quota trasferimento quota di Fondo alla Società della Salute - zona Fiorentina Nord Ovest), oltre alla previsione di adeguamento del limite ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (*"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*) previsto in € 50.148,72, per un totale del limite 2026 previsto in € 553.016,13 ed un totale di risorse soggette al limite previste in € 551.380,11 (con un margine dunque di € 1.636,02 rispetto al limite);

3. del parere favorevole e della certificazione del Fondo reso dai Revisori dei Conti con il verbale n. 25 del 15.10.2025 Prot. n. 21598 del 15/10/2026 "VERBALE REVISORI DEI CONTI N. 25 DEL 15.10.2026 PARERE SU PROPOSTA DI DETERMINA N. 2768/2026 "COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE, FONDO LAVORO STRAORDINARIO E FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEL PERSONALE INCARICATO DI E.Q. ANNO 2026" (All B al presente atto in forma riservata in quanto sottoscritto con firma con firma autografa) sulla costituzione dei fondi anno 2026 così come determinato nell'Allegato A al presente atto;

4. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000;

5. di dare atto che la Responsabile del presente procedimento ex art. 5 legge 241/1990, è il Dr. Enrico Tirati;

6. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.6 bis L.241/1990, dell'art.1 c.9 lettera e) L.190/2012 e del Codice di Comportamento del Comune, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

7. di dare atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
8. di trasmettere il presente atto alla Ragioneria, alle R.S.U. e alle OO.SS. e al collegio dei revisori dei Conti;
9. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune, ai sensi dell'art. 124 TUEL e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1370/2006.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(TIRATI ENRICO)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)